



COMUNE DI SESTOLA

Provincia di Modena

telefono 0536 61790

Corso Umberto I° n° 5 - 41029 Sestola (MO) c.f. e p.i. 00511340366

Originale

Area Lavori Pubblici

Determina n. 108 del 04-05-2023

Oggetto: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BABY PARK IN LOC. LAGO DELLA NINFA -APPROVAZIONE PROCEDURA E DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DIGARA - DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile dell'Area

Considerato che:

- il Comune di Sestola è proprietario di un'area ludico-sportiva denominata "Baby Park", sita in località Lago della Ninfa nel contesto della stazione sciistica del comprensorio del Monte Cimone;
- a seguito di procedura a evidenza pubblica, con contratto Rep. 258 del 21.1.2019 veniva affidata la concessione di detta area alla Società Maestri di Sci;
- detta concessione aveva durata di anni 3 scaduti il 20.1.2022 e il canone annuale era stabilito in € 1.520,00, oltre iva;
- con delibera GM n° 5 del 20.1.2022 il contratto veniva prorogato fino al 30.04.2023 in modo da consentire al Società concessionario di terminare la stagione invernale 2023;
- il contratto sta per giungere a scadenza e che è pertanto necessario procedere ad affidare nuovamente in concessione l'area sopra individuata;

Richiamata, a tal proposito, la deliberazione di G.C. n. 28 del 06/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si dispone di attivare le procedure necessarie per affidare a terzi la gestione del Baby Park in Loc. Lago della Ninfa, incaricando il sottoscritto di tutti i successivi adempimenti, e fornendo i seguenti indirizzi:

- individuazione dei soggetti ammessi a parteciparvi esclusivamente in persone giuridiche costituite in forma societaria
- la durata della concessione è stabilita in anni sei con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento in concessione, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti per ulteriori anni sei
- il canone di concessione posto a base di gara è stabilito in € 3.500,00 annui oltre iva;
- individuare il concessionario attraverso una procedura ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, assegnando massimo 50 punti all'offerta economica e massimo 50 punti al progetto di gestione dell'impianto, richiedendo la presentazione di un piano di gestione che preveda la descrizione dei seguenti elementi:
 1. punteggio premiale per la proposta di realizzazione di migliorie e investimenti nella struttura esistente nei primi 2 anni di concessione;
 2. punteggio premiale per la proposta progettuale alternativa e complementare all'adiacente parco avventura;

Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico cui affidare, in concessione, la gestione del Baby Park

Richiamati a tal fine:

- l'art. 192 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che:

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti c) in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”

- l'art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che:

“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visti il Bando di Gara, lo schema di convenzione/capitolato d'oneri, contenenti le condizioni per la concessione in argomento, nella forma dei documenti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il Bando di Gara, lo schema di convenzione/capitolato d'oneri;
- di procedere all'affidamento della concessione in gestione del Baby Park in Loc. Lago della Ninfa per 6 (sei) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento in concessione, mediante procedura ad evidenza pubblica da effettuarsi tramite pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune;
- di stabilire che il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come ai sensi dell'art. 95, c. 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo gli elementi e sub-elementi di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili stabiliti nel bando di gara;

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

- saranno prese in considerazione solo le offerte economiche in aumento sull'importo del canone annuale posto a base di gara;
- l'Amministrazione si riserva, di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e conveniente, o di non aggiudicare;
- l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rinnovare la concessione per un ulteriore anni sei, previo accordo tra le parti e adozione di apposito atto da parte del competente organo comunale

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis, 1[^] comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto

- l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.P.R. n. 2017/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2012 n. 33;
- il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 che con la sottoscrizione viene attestato

DETERMINA

1. **Di procedere**, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, all'affidamento a terzi, della concessione in gestione del Baby Park in Loc. Lago della Ninfa mediante procedura ad evidenza pubblica da effettuarsi tramite pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune.
2. **Di dare atto che**, a norma di quanto disposto dalla deliberazione di G.C. n. 28 del 06/04/2023 gli indirizzi sono i seguenti:
 - individuazione dei soggetti ammessi a parteciparvi esclusivamente in persone giuridiche costituite in forma societaria
 - la durata della concessione è stabilita in anni sei con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento in concessione, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti per ulteriori anni sei;
 - il canone di concessione posto a base di gara è stabilito in € 3.500,00 annui oltre iva;
 - individuare il concessionario attraverso una procedura ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, assegnando massimo 50 punti all'offerta economica e massimo 50 punti al progetto di gestione dell'impianto, richiedendo la presentazione di un piano di gestione che preveda la descrizione dei seguenti elementi:
 1. punteggio premiale per la proposta di realizzazione di migliorie e investimenti nella struttura esistente nei primi 2 anni di concessione;
 2. punteggio premiale per la proposta progettuale alternativa e complementare all'adiacente parco avventura;
 - saranno prese in considerazione solo le offerte economiche in aumento sull'importo del canone annuale posto a base di gara;
 - l'Amministrazione si riserva, di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e conveniente, o di non aggiudicare;
 - l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rinnovare la concessione per un ulteriore anni sei, previo accordo tra le parti e adozione di apposito atto da parte del competente organo comunale
3. **Di individuare**, per l'offerta gestionale, i seguenti parametri di valutazione:
 - punteggio premiale per la proposta di realizzazione di migliorie e investimenti nella struttura esistente nei primi 2 anni di concessione;
 - punteggio premiale per la proposta progettuale alternativa e complementare all'adiacente parco avventura
4. **Di stabilire che** la concessione è disposta altresì alle condizioni contenute nel bando di gara nell'apposito schema di convenzione/capitolato d'oneri;
5. **Di approvare** pertanto il bando di gara e lo schema di convenzione/capitolato d'oneri
6. **Di dare atto che**:
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il sottoscritto, Responsabile dell'Area Tecnica;
 - in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, il sottoscritto Responsabile di Area, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.200 n. 445, non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013.
7. **Di disporre** la pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33
8. **Di dare atto** che la pubblicazione di cui al punto precedente costituisce condizione legale di efficacia delle attribuzioni economiche del presente provvedimento
9. **Di incaricare** i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti

10. **Di dare atto che** che ai sensi dell'art. 3 delle Legge 13 Agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L'affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010. Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'affidatario senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.
11. **Di dare atto che** che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/00 e sm.i. TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte ai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge nr. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016)

Il Responsabile dell'Area
Riccardo De Blasi

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.